

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 3114-B}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SCOTTI

APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, ORGANIZZAZIONE DELLO STATO, REGIONI, DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 21 maggio 1975

MODIFICATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 luglio 1975 (Stampato n. 2133)

Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma primo, della legge 6 giugno 1973, n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente il personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali dipendenti del Ministero della difesa

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 luglio 1975

TESTO

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

La normativa di cui all'articolo 5 della legge 6 giugno 1973, n. 313, si applica anche ai soci dipendenti delle cooperative assuntrici di servizi di manodopera di scritturazione a mano ed a macchina presso enti e stabilimenti della Difesa.

TESTO

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

La normativa di cui all'articolo 5 della legge 6 giugno 1973, n. 313, si applica anche ai dipendenti da ditte ed ai soci e dipendenti delle cooperative assuntrici o comunque fornitrici di servizi di manodopera di scritturazione a mano ed a macchina e di lavoro impiegatizio di natura tecnica presso enti e stabilimenti della Difesa.